



## Aprire un B & B in UMBRIA

### LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2001, n. 2

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge Regionale n.8 del 14/03/1994 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta.

Art. 1 - (Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)

Il comma uno, dell'articolo cinque della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, è così modificato: dopo le parole "per una permanenza" sono soppresse le parole "minima di sette giorni e".

Art. 2 - (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 14 Marzo 1994, n. 8)

L'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, N. 8 è sostituito dal seguente:

Art. 12 (Ostelli per la gioventù)

Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e pernottamento di studenti e giovani di norma di età non superiore ai 30 anni, e, comunque, di persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute e degli accompagnatori dei gruppi, gestiti in genere da enti pubblici, associazioni, enti religiosi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive".

Art. 3 - (Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)

Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 sono soppresse le parole: "per un periodo non inferiore a 7 giorni".

Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è abrogato.

Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è abrogato.

Art. 4 - (Integrazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)

Dopo l'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è aggiunto il seguente articolo:

#### **Art. 16/bis (Servizio di alloggio e prima colazione "Bed and Breakfast")**

Costituisce servizio di alloggio e prima colazione "Bed And Breakfast" l'attività a conduzione familiare esercitata in modo saltuario e senza carattere di imprenditorialità all'interno dell'abitazione. Il servizio di prima colazione deve essere assicurato utilizzando prodotti tipici della zona confezionati, senza manipolazione.

L'attività può essere svolta in non più di n. 3 camere per un massimo di n. 8 posti letto, compresi n. 2 posti letto per bambini al di sotto dei 12 anni. Ogni camera non può avere più di n. 3 posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una stanza dovranno essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa. Tutte le camere devono possedere almeno una finestra.

L'esercizio di attività di "Bed and Breakfast" non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari o i possessori delle unità abitative l'obbligo di dimora nelle medesime.

Il soggiorno degli ospiti non può superare i 30 giorni consecutivi.